



Piano di Sostituzione degli Indici di riferimento

della Banca Popolare di Cortona SCpA

#	Predisposto da	Rivisto da	Approvato da	Data
1	Ufficio Condizioni	Funzione di Compliance	Cda	11/09/2024

Sommario

Premessa	5
Contesto normativo e ambito di applicazione	7
Obiettivi del documento	9
Adozione, aggiornamento e diffusione del Documento	9
Processo di sostituzione degli indici di riferimento	11
Allegato	15

Premessa

Contesto normativo e ambito di applicazione

A partire dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 c.d. Benchmark Regulation (di seguito “Regolamento BMR”) in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare le performance di fondi di investimento.

Il Regolamento ha creato un quadro comune a livello europeo per assicurare l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità degli indici usati come parametri di riferimento finanziari nell’Unione Europea (c.d. “benchmark”), contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, garantendo un elevato livello di protezione della clientela e degli investitori.

Nell’ambito del Regolamento BMR, ai sensi dell’art. 3 par. 1) e 3), un indice di riferimento (benchmark) è definito come *un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.*¹

Il Regolamento BMR suddivide gli indici di riferimento in tre categorie:

- critici;
- significativi;
- non significativi;

con requisiti diversi in relazione alla loro natura. Per indici critici si intendono indici per i quali il Regolamento BMR impone alle autorità sovranazionali di definire un indice sostitutivo; per indici significativi si intendono indici per i quali il Regolamento BMR consiglia

¹ Tra i principali benchmark in ambito bancario vi sono gli “Interbank Offered Rates” (IBOR), ovvero una serie di indici utilizzati come riferimento per la maggior parte dei contratti finanziari denominati nelle più importanti valute mondiali. Gli IBORs più utilizzati storicamente a livello mondiale sono l’EURIBOR (Euro interbank offered rate) e il LIBOR (London interbank offered rate). A seguito della crisi finanziaria, l’Autorità di Vigilanza ha deciso di riformare il processo di misurazione degli IBOR, prevedendo, in alcuni casi, piani di ritiro/sostituzione di tali parametri. I tassi designati per la sostituzione degli IBOR sono chiamati “Risk Free Rates” (RFRs), utilizzati per operazioni a brevissima scadenza (overnight), quasi totalmente privi di rischio e basati sulle transazioni effettivamente condotte in un mercato attivo e liquido. Tali tassi risultano idonei a resistere a periodi di stress e all’evoluzione dei mercati, oltre ad essere considerati difficilmente manipolabili.

la definizione da parte delle autorità sovranazionali di un indice sostitutivo; per indici non significativi si intendono indici per i quali il Regolamento BMR non impone la designazione di un indice sostitutivo.

Il Regolamento BMR contiene disposizioni rivolte a tre categorie di soggetti:

- “amministratori”, ovvero i fornitori degli indici di riferimento;
- “contributori di dati”, ovvero i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori degli indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;
- “utilizzatori” degli indici di riferimento, sono gli enti vigilati, tra i quali vi rientrano le banche e gli intermediari finanziari.

Con riferimento agli “utilizzatori”, il Regolamento BMR e l’art. 118-bis TUB introducono specifici obblighi in caso di:

- emissione e strutturazione di Strumenti finanziari indicizzati a tasso variabile;
- redazione di Contratti indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, anche ove diversi da quelli di cui all’art. 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento BMR.

Nello specifico, l’art. 28 par. 2 del Regolamento prevede l’obbligo di:

- redigere e mantenere aggiornato un “solido piano scritto” che specifica le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento;
- ove possibile e opportuno, detto piano descrive uno o più indici alternativi a cui poter far riferimento, per la sostituzione degli indici dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sono alternative valide.

Ai sensi dell’art. 118 bis del Testo Unico Bancario (“TUB”) introdotto dal D.Lgs. n. 207/2023, le banche sono tenute a pubblicare, anche per estratto, il piano previsto dall’articolo 28, par. 2, del Regolamento BMR e a mantenerlo costantemente aggiornato sul proprio sito internet.

Inoltre, il comma 2 del predetto art. 118 bis prevede che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse devono consentire di individuare, anche per rinvio al citato piano, le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto.

Il comma 5 dell'art. 118-bis ha esteso l'ambito di applicazione del Regolamento BMR², includendovi tutti i contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati a sensi del Titolo VI del TUB che prevedono l'utilizzo di un indice di riferimento (nel seguito, i "Contratti"). Ai sensi del menzionato Titolo VI del TUB, risultano esclusi i Contratti con le Banche ed altre controparti finanziarie.

Obiettivi del documento

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra descritta, Banca Popolare di Cortona (la "Banca") opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e pertanto è tenuta alla redazione e all'aggiornamento di un "solido piano scritto" di cui all'art. 28 par. 2 del Regolamento BMR. L'ambito di applicazione ha per oggetto la conclusione con i clienti di Contratti, in quanto la Banca non emette e/o struttura strumenti finanziari per conto proprio o di Clienti.

Per quanto precede, la Banca ha adottato il presente "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (il "Piano"), che specifica le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati dalla Banca, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in perimetro in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni alla Clientela al verificarsi di sostanziali variazioni o cessazione degli indici così come l'invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano.

Adozione, aggiornamento e diffusione del Documento

Il presente Piano è approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca, previo controllo di conformità della Funzione di Compliance.

² Relativo agli "strumenti" finanziari e ai "contratti finanziari". Gli strumenti finanziari sono definiti all'art. 3 comma 1, punto 16) del Regolamento BMR come qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 24), della MiFID II, o che è già negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'art. 4, comma 1, punto 20), della stessa direttiva. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, numero 18 del Regolamento, si intende per "contratto finanziario": a) qualunque contratto di credito quale definito all'art. 3, lettera c), della Direttiva 2008/48/CE; b) qualunque contratto di credito quale definito all'art. 4, punto 3, della Direttiva 2014/17/UE. Stante quanto specificato, il Regolamento BMR include esclusivamente i contratti di credito ai consumatori (c.d. CCD) e i contratti di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali (c.d. MCD).

Il Piano è oggetto di monitoraggio periodico da parte dell'Ufficio Condizioni; ove ritenuto necessario l'Ufficio Condizioni, con il supporto dell'Ufficio Titoli e Tesoreria e della Funzione di Risk Management e previo controllo della Funzione di Compliance, provvede all'aggiornamento del documento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il presente Piano, e ogni successivo aggiornamento, è pubblicato sul sito internet della Banca.

Processo di sostituzione degli indici di riferimento

In ottemperanza alle disposizioni normative descritte in precedenza, di seguito si illustra l'iter operativo in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento utilizzati dalla Banca.

1. Individuazione dell'indice di riferimento alternativo

Per l'individuazione dell'indice di riferimento alternativo, la Banca si attiene alle disposizioni del Regolamento Benchmark, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168. In particolare, ai sensi dell'art. 29: *“Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se tali indici sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'art. 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'art. 36”*³.

La scelta dell'indice di riferimento alternativo tiene inoltre conto delle indicazioni fornite dai working group dedicati, oltre che delle indicazioni / raccomandazioni fornite dal mercato, dagli amministratori degli indici e dalle Istituzioni e Autorità di Vigilanza nazionali o comunitarie, anche attraverso eventuali provvedimenti tempo per tempo emanati dalle stesse.

L'indice alternativo è approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca, su proposta dell'Ufficio Condizioni.

Nella “Tabella indici di riferimento e indici sostitutivi” rimessa in Allegato sono riportati gli indici di riferimento alternativi individuati dalla Banca per la sostituzione degli indici ad oggi utilizzati nei Contratti.

2. Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento

L'Ufficio Condizioni verifica periodicamente la presenza di informazioni su variazioni o cessazioni di indici utilizzati.

Per “variazione sostanziale” non si intende la variazione quantitativa dell'indice di riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro, ma la c.d. “material change”, cioè la modifica rilevante della metodologia per la determinazione dell'indice.

Per “cessazione” si intende il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

Il verificarsi di un evento di variazione sostanziale o di cessazione di un indice di riferimento utilizzato determina l'attivazione del presente Piano.

³ L'art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. “Registro degli amministratori e degli indici di riferimento”, istituito presso l'ESMA, pubblicamente accessibile via web.

3. Modalità di sostituzione dell'indice di riferimento

La Banca sostituisce gli indici di riferimento mediante l'applicazione della clausola di *fallback* presente nei Contratti; Nello specifico la Banca sostituisce tempestivamente i tassi di riferimento variato o cessato secondo le seguenti fattispecie:

Tipologia di contratti	Modalità di sostituzione dell'indice
Contratti stipulati indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB	Applicazione della clausola di <i>fallback</i> presente nel Contratto, con specifico rinvio al Piano per l'identificazione dell'indice sostitutivo

4. Comunicazione alla clientela al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, in conformità all'art. 118-bis comma 3 la Banca comunica al cliente entro n. 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

5. Informativa alla clientela in caso di aggiornamento del Piano

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della clientela titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di Trasparenza ex art. 119 TUB.

Allegato

Tabella indici di riferimento e indici sostitutivi

La seguente Tabella riporta gli indici di riferimento utilizzati dalla Banca per i Contratti indicizzati a tasso variabile; in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento rappresentati in Tabella, la Banca utilizzerà gli indici sostitutivi, di seguito riportati, mediante il processo identificato nel presente documento:

Indice di riferimento	Indice Sostitutivo	Amministratore dell'Indice	Idoneità dell'Indice Sostitutivo
EURIBOR	OIS €STR Overnight Indexed Swap è un IRS la cui gamba variabile è calcolata utilizzando il tasso overnight Euro Short Term Rate (€STR) Metodologia di calcolo: <i>forward looking</i>	European Central Bank (BCE)	Ipotesi condivisa dal <i>Working Group on Euro Risk Free Rates</i> della BCE

La Tabella sopra riportata non contempla, quale indice di riferimento, il Tasso BCE, in quanto trattasi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; non si ritiene pertanto di individuare un indice sostitutivo, considerata la remota possibilità di cessazione e che, data la rilevanza dell'indice, in caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Autorità o con apposito intervento legislativo.

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione o della variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento riportati sopra, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore o del Legislatore dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente in tabella.